

**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD  
III SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Arminio Salvatore Rabuano Presidente  
dott. Giovanni Di Giorgio Giudice rel./est.  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa di opposizione allo stato passivo (artt. 98 - 99 l.fall.) iscritta al n. OMISSIS/2017 ,  
vertente

**TRA**

BANCA

- ricorrente -

**E**

FALLIMENTO SOCIETA'

- resistente -

**NONCHE'**

FALLIMENTO SOCIO

- resistente -

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO**

Con ricorso ex art. 98 R.D. 16 marzo 1942 n.267, il ricorrente ha presentato opposizione allo stato passivo del fallimento di cui in epigrafe, nella parte in cui il G.D. non ha ammesso al passivo il credito di € 272.628,77 al chirografo "per carenza di motivazione".

Disposta la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di comparizione, la curatela si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 16.3.2017 questo giudice a riservato al collegio la decisione.

La domanda è fondata e può pertanto trovare accoglimento.

Il credito vantato dalla banca ricorrente trova fondamento in una sentenza di primo grado, munita di formula esecutiva, emessa dal Tribunale di Napoli il 27.4.2015 n. OMISSIS, RG OMISSIS.

In tal provvedimento giurisdizionale si è condannata la SOCIETA' al pagamento nei confronti di BANCA della complessiva somma di € 99.489,25, oltre interessi al tasso convenzionale del 13% annuo dalla data del 1.1.2004 e calcolati sino al 16.2.2016 in € 156.939,52.

Inoltre è stato statuita la condanna alle spese tanto della SOCIETA', per € 9.100, tanto di SOCIO per € 7.100.

*Decreto, Tribunale di Napoli Nord, Pres. Rabuano – Rel. Di Giorgio n. 1376 del 10 aprile 2017*

Tale sentenza risulta opponibile al fallimento resistente, dichiarato il 6.6.2016 e quindi successivamente al suo deposito.

La circostanza, dedotta da parte resistente, secondo cui la sentenza in esame è oggetto di appello, proposto dalla società *in bonis* e riassunto dalla curatela, e che tale appello sia tutt'ora pendente, non può certo comportare il rigetto della domanda di insinuazione della banca odierna ricorrente, ma semmai l'applicazione del disposto dell'art. 96 co. 2 n.3 l. fall.

Tale norma infatti prevede l'ammissione al passivo con riserva dei crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento.

Pertanto, essendo il credito vantato dalla banca accertato con sentenza da un Giudice ordinario all'esito di un giudizio a cognizione piena, e non avendo la curatela resistente dedotto alcun elemento atto ad inficiare tale accertamento, la presente domanda può essere accolta e il credito vantato dal ricorrente va ammesso con la riserva sopra citata.

Va precisato però che la somma di € 7.100,00 dovuta a titolo di spese legali dal SOCIO e liquidata in sentenza, va ammessa al passivo del FALLIMENTO DEL SOCIO e non alla massa sociale, stante il disposto dell'art. 148 l. fall.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto della particolare semplicità della controversia e dello svolgimento del processo, che si è articolato in un'unica udienza.

#### **PQM**

Il Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione al passivo del FALLIMENTO SOCIETA' nonché del FALLIMENTO SOCIO, in persona del curatore p.t., proposta da BANCA, in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- in accoglimento del ricorso, ammette con riserva il ricorrente al passivo del FALLIMENTO SOCIETA' per la somma di € 265.528,77 in chirografo;

- in accoglimento del ricorso, ammette con riserva il ricorrente al passivo del FALLIMENTO SOCIO per la somma di € 7.100,00 in chirografo;

- condanna il FALLIMENTO SOCIETA' al pagamento delle spese di lite in favore di BANCA, che si liquidano in complessivi € 4.302,00, di cui € 3.034,04 per compensi ed € 1.267,96 per spese documentate, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Aversa, 05/04/2017

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*